



ORDINANZA MUNICIPALE

Concessione di un sussidio per la frequenza di colonie e corsi durante le vacanze estive Con effetto 1° gennaio 2025

Il Municipio di Val Mara, richiamati,

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di Applicazione alla Legge Organica Comunale (RALOC);
- la risoluzione municipale no. 685 dell'11 novembre 2024.

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la procedura di sussidiamento a favore dei giovani, allo scopo di sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

Campo di applicazione

Art. 2 Hanno diritto al contributo le famiglie con bambini di età scolastica obbligatoria (dal primo livello della scuola dell'infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliati del comune di Val Mara.

Condizioni per l'ottenimento

Art. 3 Durata minima di cinque giorni o dieci mezza giornate, anche non consecutivi, sull'arco delle vacanze scolastiche estive. Per ogni allievo verrà sussidiata un'unica attività.

Condizioni per l'ottenimento del sussidio

Art. 4 ¹La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio **entro il 30 settembre** dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.valmara.ch e deve essere corredato dai seguenti documenti: programma e durata della colonia o del corso estivo, ricevuta nella quale risulta l'importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso.

²Le domande di sussidiamento incomplete o tardive verranno respinte.

³Il sussidio globale massimo è determinato dal Preventivo del Comune nell'anno di competenza fino ad esaurimento del credito concesso, farà stato l'ordine d'entrata della richiesta, secondo la data di ricezione.

Importo del sussidio

Art. 5

Corsi di lingua e sport*, colonie o corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali (Tandem/spicchi di vacanze) e/o organizzate dalle società/associazioni comunali del territorio di Val Mara.	Il Contributo non potrà essere superiore al 20% del costo effettivo sostenuto dalla famiglia per singola attività, ritenuto un massimo annuale di CHF 200.
Corsi estivi di nuoto presso le piscine di Bissone e Mendrisio	CHF 60.00 per partecipante.

*Il Contributo di lingua e sport viene dedotto direttamente dalla tassa d'iscrizione

Versamento

Art. 6¹ Il versamento del sussidio avviene, di regola, nel corso del mese di novembre dell'anno di pertinenza tramite accredito bancario o postale. Il Municipio può decidere di accordare all'ufficio dello sport la deduzione del contributo direttamente dalla tassa pagata dalle famiglie.

Natura giuridica e diritto

Art. 7¹ Il diritto al contributo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

²L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Abusi

Art. 8¹ Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazioni di dati.

²Il contributo già corrisposto indebitamente dovrà essere rimborsato al Comune.

³Rimane riservata l'azione penale.

Entrata in vigore

Art. 9¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 15 novembre 2024 al 14 dicembre 2024 ed entra in vigore il 1. gennaio 2025.

²Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:
Jgor Zocchetti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Abramo Civatti